



COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Servizio Attività Economiche

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 31.03.2023

Sommario

TITOLO I - LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	4
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	4
Art.2 - Definizioni.....	4
TITOLO II - DISCIPLINA DEI MERCATI	5
Art. 3 - Classificazione dei mercati	5
Art. 4 - Assegnazione posteggi nei mercati	6
Art. 5 - Numero massimo di concessioni nello stesso mercato	7
Art. 6 - Spostamenti di posteggio per miglioria – scambio.....	7
Art. 7 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione – spostamento – ampliamento mercato	8
Art. 8 - Graduatoria dei concessionari - Graduatoria degli spuntisti.....	9
Art.9 - Assegnazione posteggi temporaneamente liberi.....	10
Art. 10 - Scambio consensuale dei posteggi.....	11
Art. 11 - Ampliamento del posteggio.....	11
Art. 12 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio	12
Art. 13 - Aggiornamento presenze spuntisti a seguito di assegnazione di posteggio o per assenza triennale	13
Art. 14 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.....	13
Art. 15 - Circolazione nelle aree di mercato.....	15
Art. 16 - Durata delle concessioni.....	15
Art. 17 - Determinazione degli orari.....	15
Art.18 - Canone utilizzo suolo pubblico	15
Art. 19 - Disposizioni di carattere igienico-sanitario	16
Art. 20 - Prescrizioni in materia di sicurezza	16
Art. 21 - Mercati Straordinari.....	17
Art. 22 - Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo.....	17
Art. 23 - Obbligo di esibire l'autorizzazione.....	18
Art. 24 - Sospensioni e Revoche	18
Art. 25 - Provvedimenti disciplinari.....	19
TITOLO III - DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL LUNEDI'	19
Art. 26 - Determinazione giornate e orari di svolgimento	19
Art. 27 - Posizionamento degli automezzi	20
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE FIERE.....	20
Art. 28 - Classificazione delle fiere.....	20
Art. 29 - Assegnazione pluriennale dei posteggi nelle fiere.....	21
Art. 30 - Assegnazione temporanea dei posteggi.....	22
Art. 31 - Disciplina delle fiere straordinarie	23

Art. 32 - Gestione del registro delle presenze maturate.....	23
Art. 33 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio.....	23
Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione/concessione.....	24
Art. 35 - Subingressi – Trasferimento – Reintestazione - Volturazione.....	24
Art.36 - Accorpamento con ampliamento.....	25
Art. 37 - Scambio di posteggio.....	25
Art. 38 - Applicabilità altre disposizioni.....	25
Art.39 - Procedure riferibili in generale alla normativa che disciplina il commercio su aree pubbliche.....	25
Art. 40 - Disciplina specifica relativa alla “FIERA DELL'ANGELO”.....	25
TITOLO V - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	25
Art. 41 - Zone vietate al commercio itinerante.....	26
Art. 42 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante.....	26
Art. 43 - Applicabilità altre disposizioni.....	27
TITOLO VI - DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI.....	27
Art. 44 - Definizione e disposizioni comuni.....	27
Art. 45 - Assegnazione posteggi isolati.....	27
TITOLO VII - PRODUTTORI AGRICOLI.....	27
Art. 46 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli.....	27
TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE TEMPORALE.....	28
Art. 47 - Vendite temporanee – vendite occasionali.....	28
TITOLO IX - HOBBISTI.....	29
Art. 48 - Hobbisti.....	29
TITOLO X - SANZIONI.....	30
Art. 49 - Sanzioni.....	30
TITOLO XI - DISPOSIZIONI VARIE.....	31
Art. 50 - Modulistica.....	31
Art. 51 - Pubblicità dei prezzi.....	31
Art. 52 - Vendite straordinarie.....	31
Art. 53 - Disposizioni finali ed abrogazioni.....	31

TITOLO I - LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e dei mercatini degli hobbisti nel territorio del Comune di Borgonovo Val Tidone e abroga tutte le precedenti disposizioni vigenti in materia.
2. L'esercizio delle citate attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98 e s.m.i., dalla Legge Regionale n. 12/1999 e s.m.i., dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1368 del 1999 e s.m.i., dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:
 - a) in mercati come specificati nel TITOLO II;
 - b) in fiere come specificate nel TITOLO III;
 - c) in forma itinerante come disciplinata al TITOLO IV;
 - d) in posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana come previsto al TITOLO V;
 - e) con autorizzazioni temporanee ai sensi di quanto previsto al TITOLO VII;
4. L'esercizio dell'attività di hobbistica, su aree pubbliche o private aperte al pubblico indifferenziato, può effettuarsi ai sensi di quanto previsto dal TITOLO VIII.

Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono

- a) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- c) **Per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più giorni della settimana per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
- d) **Per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni ulteriori, anche diversi, rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
- e) **Per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore

autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

f) **Per fiera:** la manifestazione commerciale, che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

g) **Per manifestazione promozionale:** la manifestazione su area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, finalizzata alla promozione del territorio, del centro storico o di specifiche aree urbane o di determinate specializzazioni merceologiche, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

h) **Per presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.

i) **Per presenze in una fiera:** il numero delle volte nelle quali l'operatore si è presentato nella fiera, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto svolgere l'attività o meno.

l) **Per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori muniti di titolo abilitativo per l'occupazione del posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

m) **Per spuntista:** l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato in quel mercato o in quella fiera.

n) **per hobbisti:** tutti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore.

TITOLO II - DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 3 - Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 12/1999 e smi, così come ulteriormente specificate al comma seguente.

2. I mercati sono così classificati:

a) **mercati ordinari**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;

b) **mercati a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- 1) per settori merceologici;
- 2) per specializzazioni merceologiche;
- 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) **mercati straordinari**, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

d) **mercati in forma sperimentale**, quanto trattasi di eventi commerciali che si svolgono su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano e particolari porzioni di territorio.

L'effettuazione di mercati in forma sperimentale avviene su iniziativa del Comune, per non più una volta al mese, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali, per definizione delle modalità e dei criteri caratterizzanti i medesimi

3. Agli effetti del comma 2, si intendono:

- a) per **settori merceologici**, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per **specializzazioni merceologiche**, il tipo di merce abbinata ad ogni settore o singolo posteggio finalizzata a garantire un'offerta di varietà di prodotti al pubblico in particolari tipologie di mercati o fiere.

Art. 4 - Assegnazione posteggi nei mercati

- 1) Le nuove concessioni di posteggio hanno validità di 12 anni. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.
- 2) L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Contestualmente al rilascio della concessione, il Servizio Attività Economiche provvede al rilascio della Autorizzazione/SCIA;
- 3) Il comune, previo espletamento delle procedure di miglioria, trasmette alla Regione Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare nell'ambito del mercato per la pubblicazione sul BURER. L'assegnazione in concessione dei posteggi nell'area di mercato è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall'Intesa e dal Documento Unitario. Le domande dovranno essere conformi alle modalità indicate nel bando comunale esposto all'Albo Pretorio e dovranno pervenire in modalità telematica al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione sul BURER.
- 4) A decorrere dal termine del periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa trova applicazione per quanto attiene alla pubblicazione dei posteggi liberi quanto disposto dal punto 9 dell'Intesa, salvo che intervenga diversa disciplina.
- 5) L'assegnazione avverrà nel rispetto del settore merceologico, se previsto, secondo una graduatoria effettuata applicando i criteri di seguito riportati.
- 6) Per i mercati e i posteggi isolati esistenti alla data del 05.07.2012 in presenza di posteggi resi liberi (ovvero di posteggi di nuova istituzione a seguito di ampliamento dell'area mercatale) ai fini dell'assegnazione la graduatoria verrà effettuata applicando i seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa, anche in modo discontinuo, comprovata da regolare iscrizione quale impresa attiva al registro imprese.
L'anzianità è riferita al soggetto richiedente cumulata con quella dell'eventuale dante causa (all'anzianità del richiedente è cumulata eventuale anzianità del solo suo ultimo cedente). Per i soli operatori titolari di autorizzazione al 5.07.2012, sono imputate come proprie tutte le anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo (art. 2 lettera c) della DGR n. 1368/1999 come modificata dalla DGR n. 485/2013). L'operatore interessato deve documentare l'anzianità d'azienda, compresa quella dell'eventuale dante causa, con le modalità dell'autocertificazione.
- b) per la concessione di posteggi dislocati in centro storico il bando potrà prevedere, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera a) (da considerarsi comunque prioritari), un punteggio per l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare eventuali condizioni particolari quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata.
- c) a parità di punteggio, si farà riferimento ad ulteriori criteri previsti dal bando comunale anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento Unitario;
- 7) Per i mercati e i posteggi isolati di nuova istituzione ai fini dell'assegnazione la graduatoria verrà effettuata applicando i criteri stabiliti dal punto 4 dell'Intesa del 05.07.2012 e dall'art.2, lettera c) punto 2) e 3) della DGR n. 1368/1999 come modificato dalla successiva DGR 485/2013.
- 8) Le presenze maturate nel mercato in qualità di spuntista che permettono di ottenere una concessione di posteggio sono azzerate all'atto di rilascio del titolo (art.2 comma 3 L.R. n. 12/1999).
- 9) In caso di trasferimento di residenza o di sede legale in altro comune, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Comune entro 180 giorni.
- 10) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i. un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

Art. 5 - Numero massimo di concessioni nello stesso mercato

1. Il medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale.

Art. 6 - Spostamenti di posteggio per miglioria – scambio

- 1) Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art.4 del presente Regolamento, il Settore Attività Economiche, rende noto all'Albo Pretorio l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione del settore (o merceologia se dovuta). Per detti posteggi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria, come da modulistica predisposta dal Settore.
- 2) Fatte salve eventuali preclusioni dovute alle dimensioni del posteggio, alle dimensioni delle attrezzature degli operatori, in caso di domande concorrenti gli spostamenti si concederanno secondo l'ordine della graduatoria redatta secondo i criteri di cui al successivo art. 8.
- 3) Gli spostamenti per miglioria comportano la variazione dei relativi titoli abilitati ma non comportano variazione della durata originaria della concessione rilasciata.
- 4) I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di Miglioria vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul B.U.R.E.R. secondo quanto stabilito della D.G.R. n. 1368/1999. A decorrere dal termine del periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa trova applicazione per quanto attiene alla pubblicazione dei posteggi liberi quanto disposto dal punto 9 dell'Intesa, salvo che intervenga diversa disciplina.
- 5) Gli spostamenti di miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
- 6) Nell'ambito dello stesso settore merceologico può essere ammesso lo scambio consensuale del posteggio, quando la tipologia delle attrezzature, e nel caso di settore alimentare, dei generi posti in vendita, non contrastino con il corretto svolgimento del mercato ed il rispetto del vigente Regolamento. Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, il settore conclude l'istruttoria entro e non oltre 30 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

Art. 7 - Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione – spostamento – ampliamento mercato

- 1) Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nel caso di trasferimento definitivo del mercato in altra sede qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 30% dei posteggi complessivi del mercato.
- 2) Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento definitivo sia percentualmente pari o inferiore al 30%, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati.
- 3) La riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori nel primo caso (comma 1) o solo gli operatori interessati nel secondo caso (comma 2) sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7 lettera a) e b) della DGR n. 1368/1999 come meglio specificata al successivo art.8.
- 4) Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi resesi necessari per motivi di sicurezza o interesse pubblico.
- 5) Con provvedimento adeguato e motivato per motivi di sicurezza, viabilità, igienico sanitari o di interesse pubblico può essere disposta la soppressione, spostamento, riduzione della superficie di uno o più posteggi. Con provvedimento motivato i posteggi vacanti

in conseguenza di revoca o rinuncia, possono essere soppressi dalla pianta organica. In tal caso si può procedere alternativamente: ad utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i posteggi e/o gli spazi fra i banchi; ad effettuare alcune modifiche al fine di dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico.

- 6) Per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici, per permettere la corretta realizzazione di manifestazioni temporanee il mercato (o parte di esso) può essere temporaneamente trasferito. In tal caso trattandosi di trasferimento dovuto ad esigenze temporanee, si procede alla temporanea riallocazione unicamente con riferimento agli operatori interessati.

Art. 8 - Graduatoria dei concessionari - Graduatoria degli spuntisti

- 1) A cura del Settore Attività Economiche è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento totale o parziale dei posteggi di cui al precedente art. 7.

A tal fine, in linea con i principi e i contenuti dell'Intesa, con l'intento di valorizzare l'esperienza e l'effettiva presenza professionale dell'operatore sul mercato, la graduatoria dei concessionari di posteggio viene formulata nel rispetto di un singolo settore merceologico, ai sensi dell'art 7 lettera a) e b) della D.G.R. n. 1368 del 26.07.1999 con le specifiche di seguito riportate:

a) maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio e del dante causa;

b) in subordine, a parità di anzianità di mercato, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa con le modalità dell'autocertificazione.

Questo secondo criterio viene utilizzato unicamente in caso di parità al fine di definire la posizione in graduatoria non modificando l'anzianità di attività nel mercato.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

A tal fine si evidenzia che facendo riferimento al solo "dante causa" l'anzianità di mercato sarà continuamente in evoluzione modificandosi ogni qual volta si verifica una cessione di Azienda.

- 2) A cura del Comando di Polizia Locale è tenuto e aggiornato come presenze, il Registro della Graduatoria degli Spuntisti - sulle base delle Comunicazioni di partecipazione alla spunta che l'operatore effettua secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale - per ogni mercato e ciascun settore merceologico, nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 come attuati dal paragrafo 6 del Documento Unitario (art. 2 lettera d) della D.G.R. n. 1368/1999 così come modificata dalla D.G.R. 485/2013):

a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite ad una specifica autorizzazione. Pertanto le presenze dell'operatore sono cumulabili con quelle dell'eventuale suo

ultimo cedente, tenuto però conto che sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05.07.2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo.

- b) in caso di parità di presenza si applica l'ulteriore seguente criterio: maggiore anzianità nell'esercizio dell'impresa di commercio su area pubblica, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle Imprese.

Pertanto all'anzianità dell'operatore è cumulata quella dell'eventuale suo ultimo cedente tenuto conto di quanto previsto al punto a)

La comunicazione di partecipazione alla spunta è corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione attestante la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL e gli estremi di registrazione presso tali enti.

La rilevazione delle presenze avviene ad opera del Comando di Polizia Municipale; la gestione e l'aggiornamento delle presenze è settimanale.

La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, giustificati con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art.9 - Assegnazione posteggi temporaneamente liberi

- 1) I posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente dal Comando di Polizia Municipale secondo la graduatoria degli spuntisti redatta sulla base dei criteri di cui al precedente art. 8.
- 2) Il Comando di Polizia Locale verifica la presenza degli operatori titolari di posteggio e procede all'assegnazione dei posteggi liberi secondo la graduatoria e tenendo conto dei settori merceologici. La procedura di assegnazione dei posteggi ha inizio decorsi 10 minuti dall'orario prestabilito per l'installazione delle attrezzature nelle aree di posteggio ed in ogni caso non prima del termine assegnato ai posteggiatori ai sensi del successivo art. 26.
- 3) L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio libero a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti in materia. Colui che non risulta in regola con il pagamento dei Canoni e dei Tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
- 4) Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) di cui al D. Lgs. 114/98, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio.
- 5) Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve essere fisicamente presente alle operazioni di spunta entro l'orario di cui al precedente punto 2. Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessaria la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 o dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di autorizzazione originale che ha dato luogo al numero di presenza nella graduatoria. La mancata disponibilità

del titolo autorizzatorio originale esclude il soggetto dalla operazione di spunta.

- 6) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione, non è considerato presente.
- 7) Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari.
- 8) Non si può partecipare alla spunta, senza attrezzature di vendita o merci.
- 9) Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandosi con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo autorizzatorio.
- 10) Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.

Art. 10 - Scambio consensuale dei posteggi

- 1) E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h) della deliberazione della Giunta Regionale n.1368 del 1999 e smi.
- 2) Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda degli operatori interessati.
- 3) L'accoglimento dell'istanza comporta la sostituzione delle autorizzazioni e delle concessioni già in possesso con conseguente rilascio di nuovi titoli in capo ad ogni operatore. Resta immutata la validità temporale delle concessioni originarie.
- 4) L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.

Art. 11 - Ampliamento del posteggio

- 1) L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) qualora il Comune, su richiesta congiunta degli operatori interessati, ammetta l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, e a condizione che gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune, l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. In tal caso ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 85 mq. e sempre che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'Amministrazione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 85 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a).
- 2) E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino

a mq.85 su richiesta dell'operatore interessato, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale e la Polizia Municipale, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di allineamento delle corsie, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. In tal caso, l'ufficio competente, ricorrendone le sopracitate condizioni, procede all'aggiornamento della planimetria del mercato e dei segni distintivi del posteggio sull'area pubblica di sedime.

3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di cessione frazionata del ramo d'azienda, ovvero a favore di due o più operatori titolari di posteggi contigui, ai fini dell'ampliamento degli stessi.

Art. 12 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

1) Nei mercati il numero massimo delle assenze consentite è pari ad un terzo del periodo di operatività del mercato.

2) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. 12/1999, non si considerano le assenze maturate:

a) in relazione ad eventi atmosferici particolarmente avversi, qualora il mercato venga dichiarato facoltativo da personale della PL.

b) maturate sui mercati straordinari;

c) maturate nei posteggi temporaneamente assegnati per motivazioni di comprovata necessità o per cause di forza maggiore, assegnazioni pertanto indipendenti dalla volontà dei singoli operatori.

3) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in materia di orari di mercato saranno considerati assenti.

4) L'operatore titolare di concessione che arriva oltre l'orario consentito, ma entro la mezz'ora successiva potrà essere collocato dal Personale di PL in un qualsiasi posteggio rimasto libero al termine delle assegnazioni giornaliere, senza la possibilità di maturare alcun diritto. In caso di più operatori la scelta avverrà in base alla graduatoria di mercato.

5) E' considerata assenza la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, fatto salvo cause di comprovata forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, documentato successivamente da certificato medico). Analogamente non verrà computata la presenza dello spuntista in caso di anticipata cessazione dell'attività prima dell'orario prefissato, fatto salvo cause di comprovata forza maggiore.

6) I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempre che siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza; qualora non sia rispettato il termine, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.

7) Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 25 relativamente al mancato pagamento dei tributi locali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, le assenze dovute per sospensione dell'attività determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione della autorizzazione ai sensi della L.R. 1/2011 non si computano ai fini della revoca di cui all'art. 5 della L.R n. 12/1999 (art. 6 comma 3 L.R. n. 112011).

8) Al fine di riconoscerne la presenza al mercato, è necessaria la presenza dell'operatore concessionario di posteggio oppure, di suo dipendente, di collaboratore familiare, di associato d'opera o di socio in compartecipazione, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale da esibire ad ogni richiesta degli agenti di Polizia Locale.

9) La gestione e l'aggiornamento del registro delle presenze e delle assenze degli operatori concessionari di posteggio è di competenza della Polizia Locale che provvede a trasmettere idonei report all'ufficio competente per l'attivazione del procedimento di revoca nei casi previsti al comma 1 del presente articolo.

10) In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lettera b del D.Lgs n. 114/1998 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 13 - Aggiornamento presenze spuntisti a seguito di assegnazione di posteggio o per assenza triennale

1) Agli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 e smi, l'attestazione di ricevuta tramite pec, dell'avvenuto rilascio dei titoli, determina automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione.

2) L'azzeramento delle presenze maturate in qualità di spuntista avviene inoltre nel caso di mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza giustificati nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 14 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1) I concessionari sono obbligati ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, igiene pubblica e sanità, in relazione all'attività svolta, alle attrezzature ed agli automezzi utilizzati.

2) La gestione e il controllo dei mercati sui luoghi di svolgimento è di competenza della Polizia Locale che sovrintende alle operazioni di posizionamento dei singoli posteggi secondo la dislocazione prevista dalla pianta di mercato approvata dall'Amministrazione.

3) Al fine di garantire il corretto svolgimento del mercato nella sua interezza si conviene che l'orario di vendita dovrà avvenire secondo quanto disposto al successivo Art. 26.

4) I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito e passi carrabili o ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. Per l'allaccio alle fonti di energia è ammesso che cavi elettrici attraversino le corsie di transito, ma in tal caso essi devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia e essere adeguatamente protetti al fine di tutelare la pubblica incolumità.

5) Le tende di protezione al banco di vendita e quanto altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno né agli operatori confinanti né ai visitatori e che siano collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Deve essere

garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende o simili, oltre la linea perimetrale del posteggio.

6) E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

7) E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

8) E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, alla gestione dei rifiuti del proprio posteggio secondo la vigente disciplina in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio, provvedendo alla rimozione di ogni attrezzatura, mezzo o dotazione impiegati nell'esercizio dell'attività, al fine di rendere tale spazio nelle condizioni di fruibilità così come consegnato all'inizio dell'attività giornaliera.

9) Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione e non rispettano le prescrizioni in materia di sporgenza ed altezza delle tende o altri ingombri, non possono utilizzare la nuova struttura fatto salva autorizzazione rilasciata dal Settore Sviluppo Economico, qualora siano rispettati i requisiti di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

10) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera, fatto salvo casi esclusivi di cui al successivo art. 20.

11) Nei posteggi a merceologia esclusiva è vietato porre in vendita prodotti diversi dalla merceologia autorizzata.

12) Il posteggio non deve rimanere incustodito, dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore (es. condizioni di forte maltempo in prossimità dell'orario di inizio del mercato).

13) Tutte le attrezzature devono essere tenute in buono stato e non devono arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

14) E' proibito danneggiare il suolo pubblico nonché l'arredo urbano, in caso di danneggiamento l'operatore è tenuto, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi.

15) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

16) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

17) Al fine di tutelare i consumatori, in caso di vendita di cose usate, dovrà essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione MERCE USATA.

18) Nei mercati e nelle fiere, ove non espressamente autorizzato, è vietato utilizzare generatori di corrente elettrica. Gli eventuali generatori devono essere dotati di certificazione a norma CE.

19) Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della salvaguardia della sua migliore funzionalità per i consumatori, è data facoltà alla Polizia Locale, d'intesa con il servizio comunale competente, di provvedere al temporaneo spostamento di operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:

- a) qualora il numero di operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnatari di posteggio in concessione;
 - b) a prescindere dalla soglia di cui alla precedente lett. a) qualora uno o più operatori, vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
- 20) L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 19 avviene, di norma, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- a. disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
 - b. garantendo se possibile all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c. favorendo l'aggregazione spaziale del maggior numero di operatori presenti;
 - d. lo spostamento degli operatori sarà fatto prioritariamente in base alla graduatoria del mercato per i titolari di posteggio e successivamente si procederà con l'assegnazione agli spuntisti.
- 21) Durante lo svolgimento del mercato e delle fiere, è vietato il commercio itinerante nel raggio di rispetto di ml. 500.

Art. 15 - Circolazione nelle aree di mercato

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce, oltre a quanto previsto nel presente regolamento, divieti e limitazioni della circolazione e della sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato.
- 2) E' vietata la sosta dei veicoli al di fuori dei posteggi, nell'area di mercato salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate. Non possono essere utilizzati per parcheggiare i mezzi degli operatori i posteggi rimasti liberi o soppressi.

Art. 16 - Durata delle concessioni

Le nuove concessioni sono rilasciate con validità dodecennale e non potranno essere assoggettate a rinnovo automatico per effetto di quanto stabilito dalla Conferenza unificata del 5/7/2012 in attuazione del D. Lgs. 59/2010.

Art. 17 - Determinazione degli orari

Ai sensi dell'Art. 28 comma 12 del D.L.gs. n° 114/1998 e smi., l'orario di funzionamento e di vendita è stabilito entro le ore 8,00, sulla base degli indirizzi regionali di cui al Punto 3 della D.G.R. n° 1368/1999 e smi.

Art.18 - Canone utilizzo suolo pubblico

- 1) Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte dal Settore Economico Finanziario, sulla base delle disposizioni e regolamenti vigenti.
- 2) La validità della concessione è subordinata al pagamento canone unico patrimoniale nonché a quanto disposto dal vigente

regolamento comunale sul canone unico patrimoniale. Si richiama inoltre quanto previsto al successivo art. 25 in caso di mancato pagamento dei tributi locali.

Art. 19 - Disposizioni di carattere igienico-sanitario

- 1) Ai fini della commercializzazione e somministrazione dei prodotti alimentari è richiesto il rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. In particolare si richiama l'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 Aprile 2002 e la Notifica Sanitaria ai fini della Registrazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004.
- 2) Detta attività è soggetta al controllo ed alla vigilanza del Dipartimento di Sanità Pubblica e Veterinaria dell'Azienda ASL di Piacenza.
- 3) A richiesta degli organi di vigilanza tutti coloro che sono addetti alla vendita e alla manipolazione di prodotti alimentari devono esibire attestato di frequenza dei corsi formativi e di aggiornamento di cui alla Legge Regionale n. 11 del 24/06/2003.
- 4) Qualora vengono messi in vendita prodotti usati, l'operatore è altresì tenuto a notificarlo agli avventori tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato prima di essere messo in commercio deve essere sanificato presso i centri di trattamento abilitati (D.L. 06.09.2005 n° 206 - Art. 6 Codice Del Consumo)

Art. 20 - Prescrizioni in materia di sicurezza

- 1) Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n. 1 estintore portatile d'incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, omologato e revisionato posto in posizione visibile e facilmente accessibile, almeno n.2 estintori portatili se si utilizzano ai fini cottura impianti alimentati a GPL.
- 2) Ai fini dell'impiego di detti estintori è necessario il possesso dell'attestato addetto antincendio e gestione dell'emergenza almeno a rischio basso.
- 3) E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature a fiamma libera. Gli unici impianti tollerati sono quelli installati sugli automezzi di imprese che vendono cibi cotti.
- 4) Gli esercenti che, ai fini cottura, utilizzano impianti a GPL devono osservare le misure precauzionali e gestionali antincendio. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL e dal vigente Piano di Sicurezza adottato.
- 5) Gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzano impianti alimentati a GPL sono tenuti ad essere in possesso ed esibire, a richiesta degli organi di controllo, la seguente documentazione:
 - Dichiarazione di conformità e/o omologazione dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG (7131)

rilasciato da ditta installatrice oppure, in alternativa, attestato di formazione specifico previsto dall'Art. 11 Comma 1 D.L. 22.02.2006 n° 128. L'installazione e sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

- Certificazione del collaudo decennale a tenuta dei bidoni di GPL;
- 6) Gli operatori che utilizzano GPL o altre fonti energetiche devono rispettare, per la parte di diretta pertinenza, le Indicazioni/Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e gestione di mercati su aree pubbliche redatte dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Nota/Circolare Ministero dell'Interno -Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 3794 del 12.03.2014).
- 7) In nessun caso è ammesso il deposito e la detenzione di bombole vuote o piene non collegate alle attrezzature. Le bombole devono essere disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate.
- 8) Il personale che opera in presenza di impianti a GPL deve essere correttamente formato ed informato sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.
- 9) Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/1999 e s.m.i qualora il comune debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di interesse pubblico, all'operatore deve essere assegnato senza oneri per l'amministrazione un nuovo posteggio individuato, tenendo qualora possibile le indicazioni dell'operatore.

Art. 21 - Mercati Straordinari

I mercati straordinari in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.

Art. 22 - Disposizioni in materia di subingresso ed aggiornamento del titolo autorizzativo

- 1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte comporta l'intestazione in capo al subentrante dell'Autorizzazione e della Concessione di posteggio con scadenza pari a quella originaria.
- 2) Il subingresso è subordinato alla presentazione di apposita documentazione al Comune corredata da autocertificazioni attestanti:
 - a. La regolarità contributiva da parte del cedente e cessionario così come previsto dalla L.R. n. 1/2011 e s.m.i. (ad eccezione dei casi di reintestazione dell'autorizzazione in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto)
 - b. Il possesso dei requisiti morali e, se dovuti professionali, di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010.
Il subentrante può iniziare l'attività dopo aver presentato la reintestazione.

- c. sia stato sottoscritto l'impegno di restituire il titolo abilitativo del cedente
- 3) Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo di sei mesi dalla morte del de cuius prorogabili di altri 6 mesi per cause di forza maggiore. È possibile richiedere per tale periodo (1 anno), la sospensione dell'attività.
 - 4) E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
 - 5) La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo che il titolare originario non intenda esercitare direttamente l'attività.
 - 6) L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento dei tributi locali dovuti al comune per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche a pena di inammissibilità della domanda (art. 4 comma 2 L.R. n. 12/1999 e s.m.i.).
 - 7) In caso di subingresso, per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale, il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio e non può superare la superficie massima di occupazione concessa .
 - 8) Nel caso di cambio di residenza, di variazione della sede legale dell'impresa e della denominazione della società, è obbligatoria la comunicazione telematica utilizzando il portale del SUAP, all'ufficio competente nei termini previsti (gg. 180) dall'art. 4, comma 1, della L.R. n. 12/1999 e smi. Copia cartacea della comunicazione e della ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema telematico va allegata, a cura dell'operatore, al titolo autorizzativo originale che non sarà quindi oggetto di aggiornamento.

Art. 23 - Obbligo di esibire l'autorizzazione

- 1) Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n.12/1999 e smi, è fatto obbligo di esibire titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 2) A tale obbligo sono soggetti anche gli imprenditori agricoli che esercitano fuori dal proprio fondo agricolo l'attività commerciale.

Art. 24 - Sospensioni e Revoche

- 1) Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione dei relativi titoli autorizzatori fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo l'operatore verrà conteggiato assente. Il superamento dei limiti massimi di non utilizzo del posteggio comporta la revoca dell'autorizzazione.
- 2) In caso di particolare gravità o recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita

- riferita alle singole autorizzazioni per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 Mercati settimanali).
- 3) Ai sensi della L.R. n. 1/2011, art. 6 comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione nei termini previsti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva ovvero in caso di accertata non regolarità. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis della L.R. n. 1/2011 se decorso almeno un mese dalla data di inizio della sanzione, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, che l'amministrazione sottoporrà a controllo di veridicità, la sospensione si intende revocata.
 - 4) Resta inteso che nel caso in cui dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione l'operatore decade altresì dal beneficio.
 - 5) I provvedimenti di Revoca sono riferibili ai casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e al comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale 12/1999 e s.m.i.. L'autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art 6 della L.R. n. 1/2011 e s.m.i. è inoltre revocata nel caso in cui:
 - decorsi 6 mesi dalla sospensione della autorizzazione ai sensi della LR 1/2011 il titolare non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva.
 - nei casi di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 1/2011 qualora entro i 180 giorni non venga presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva.
 - 6) Ai fini della sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature prevista dal D.Lgs. n. 114/1998 si fa riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 6/2004.

Art. 25 - Provvedimenti disciplinari

- 1) Le infrazioni alle disposizioni del regolamento, riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni negoziali da parte dei concessionari, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) diffida (verbale o scritta) con eventuale sospensione da ogni attività di mercato o chiusura dei posteggi, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, qualora si tratti di infrazioni di lieve natura;
 - b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei posteggi per un periodo massimo di tre mesi qualora si tratti di infrazioni gravi o comunque reiterate;
 - c) revoca della concessione, nei casi di cui all'art. 24.

TITOLO III - DISCIPLINA SPECIFICA RELATIVA AL MERCATO DEL LUNEDI'

Art. 26 - Determinazione giornate e orari di svolgimento

- 1) Il mercato si svolge nella giornata del Lunedì di ogni settimana, , nell'area individuata nella planimetria allegata alla Delibera di G.C. n. 161 del 29.11.2022 e parte integrante.
- 2) Ai sensi dell'art. 28 comma 12 del D.Lgs. n. 114/1998 e smi, l'orario

di funzionamento dei mercati e di vendita è così stabilito :

- a) Inizio delle vendite: entro le ore 8,00 (per gli operatori titolari di posteggio) – entro le ore 8,15 (per gli spuntisti);
- b) Fascia oraria di vendita non inferiore a ore 4,00 e non superiore ad ore 6,00;
- 3) In ogni caso i posteggiatori, entro le ore 8,00 devono avere installato le loro attrezzature nell'area del relativo posteggio assegnato, fatto salvo gli assegnatari per spunta.
- 4) Non è permesso installarsi sull'area di mercato prima delle ore 6,30 e o sgombrare il posteggio prima dell'orario minimo di vendita, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero)
- 5) Entro le ore 14,15 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
- 6) Il mercato a luogo nelle giornate di Lunedì di tutto l'anno. E' sospeso solo in coincidenza con le festività del 1° Gennaio, 15 Agosto, 25 e 26 dicembre, Lunedì di Pasqua.
- 7) In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di Categoria, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari di mercato e di vendita.

L'ampiezza complessiva dell'area mercatale è di mq. 2.154,00 circa. L'ampiezza complessiva dell'area adibita a posteggi è di mq. 2.500,00 circa

- Suddivisione nelle tipologie di settore: - Alimentare ed extralimentare - Produttori agricoli.

I posteggi totali sono n° 51 ai quali vanno aggiunti n° 2 posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 27 - Posizionamento degli automezzi

E' fatto obbligo, per i concessionari dei posteggi e per gli spuntisti del mercato settimanale del lunedì, di mantenere gli autoveicoli degli ambulanti all'interno degli spazi assegnati per i posteggi che hanno superfici pari o superiore a mt. 6x4.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato lasciare gli autoveicoli nei corridoi di transito dei mezzi di soccorso e a mercato formato è altresì vietato il transito degli autoveicoli nell'area mercatale.

Gli autoveicoli che non troveranno collocazione all'interno dei posteggi, così come sopra indicato, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada in materia di sosta.

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE FIERE

Art. 28 - Classificazione delle fiere

- 1) Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n.12/1999 e smi, così come ulteriormente specificate al comma 2.
- 2) Le fiere sono così classificate:
 - a) fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) fiere straordinarie, quando non è previsto, all'atto della loro istituzione, che si svolgano per un numero di edizioni complessivamente superiore a due e con le stesse modalità.
- 3) In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lett. c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
- 4) Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

Art. 29 - Assegnazione pluriennale dei posteggi nelle fiere

- 1) Nelle fiere esistenti, l'assegnazione dei posteggi liberi, compresi eventuali posteggi liberi per ampliamento della stessa fiera, sono assegnati in concessione dodecennale, previo espletamento delle procedure di pubblicazione sul BURER e di pubblicazione del relativo bando di assegnazione all'Albo pretorio comunale. Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURER gli interessati possono presentare domanda di concessione del posteggio e relativa autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo a).
- 2) Decorsi i termini per la presentazione delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, i settori competenti provvedono al rilascio dei titoli abilitativi. In caso di domande concorrenti verrà predisposta apposita graduatoria applicando i criteri stabiliti all'art. 2, lett. c) punto 1 della DGR n. 1368/1999 così come modificata dalla D.G.R. n.485/2013.
- 3) Nel caso di posteggi da assegnare in fiere di nuova istituzione l'assegnazione dei posteggi avviene sulla base dei criteri di cui all'art. 2 lett. c) punto 2 della DGR n.1368/1999 come modifica dalla DGR n. 485/2013.
- 4) Il bando potrà prevedere ulteriori criteri da applicare qualora si riscontri una parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri previsti all'art. 2 lettera c) punto 1 e 2 della DGR sopracitata.
- 5) L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate ;
 - previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliori.
- 6) In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.

- 7) A decorrere dal termine del periodo transitorio di cui al punto 8 dell'Intesa trova applicazione per quanto attiene alla pubblicazione dei posteggi liberi quanto disposto dal punto 9 dell'Intesa, salvo che intervenga diversa disciplina.
- 8) Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 12/1999 e s.m.i. un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare nel caso di fiere con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a 100, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.

Art. 30 - Assegnazione temporanea dei posteggi

- 1) I posteggi non assegnati in concessione pluriennale, sono utilizzati, in via temporanea :
 - per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio ;
 - per l'assegnazione di un eventuale ulteriore posteggio agli operatori già titolari di concessione.
- 2) Si applicano, ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, le modalità e i criteri stabiliti al punto 4 della DGR n. 1368 del 1999 come modificata dalla DGR n. 485/2013; la graduatoria è stilata nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 dell'Intesa come attuati dal paragrafo 3 del Documento Unitario.
- 3) Gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica devono presentare richiesta di partecipare alla fiera entro 60 giorni prima dell'inizio di ogni singola fiera. Se le domande ricevibili sono superiori al numero dei posti disponibili, il settore predispone una graduatoria determinando l'ordine di assegnazione sulla base dei criteri di cui al comma precedente. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
- 4) Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine o che non hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, sono ammessi a partecipare alla fiera sulla base dell'ultima graduatoria degli spuntisti approvata nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell'Intesa come attuati dal Documento Unitario.
- 5) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore presente, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi.
- 6) Resta inteso che nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi, o a seguito di presentazione della domanda, o per effetto della procedura di spunta, viene effettuata nel primo giorno di svolgimento della manifestazione.

Art. 31 - Disciplina delle fiere straordinarie

- 1) Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art.29, e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
- 2) Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione dodecennale, sempre che si provveda alla loro definitiva istituzione.
- 3) Le Sagre e Feste occasionali sono disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale, su proposta del Servizio Attività Economiche, sentito il parere delle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, su aree private e dei consumatori.

Art. 32 - Gestione del registro delle presenze maturate

- 1) E' fatta salva l'anzianità di presenza desunta dalle graduatorie esistenti, tenuto conto che il calcolo del numero delle presenze è effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto, come previsto al punto 6, lett. b), della deliberazione della Giunta Regionale n.1368/1999 e smi.
- 2) Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considerano sia l'effettiva partecipazione alla manifestazione, concretizzata con l'assegnazione del posteggio, sia quella non effettiva, ovvero di mera partecipazione alla spunta.
- 3) L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.
- 4) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza e servizio militare non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla assenza.
- 5) In caso di mancata presenza per tre anni consecutivi si provvederà all'azzeramento delle presenze precedentemente maturate.

Art. 33 - Gestione presenze e assenze da parte dei concessionari di posteggio

- 1) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.5 della L.R. n.12/1999 e smi, non si considerano le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, qualora la partecipazione alla fiera sia dichiarata facoltativa dall'incaricato della vigilanza della stessa.
- 2) I periodi di assenza motivati da malattia e gravidanza e servizio militare, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 10° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo.
- 3) Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 2, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data alla quale è prodotta la documentazione inerente.
- 4) Ai fini della maturazione della presenza, qualora la fiera si articoli su più giornate, è necessaria l'effettiva partecipazione ad almeno una di esse.

5) L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo con attrezzature e merci o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente fatti salvi i casi di forza maggiore.

Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione/concessione

- 1) L'autorizzazione/concessione è revocata nel caso in cui l'operatore:
- a. non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/1998 e s.m.i e dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i;
 - b. non risulti iscritto al Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.
 - c. non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
 - d. nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla fiera per tre edizioni consecutive o secondo quanto previsto da disposizioni speciali, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
 - e. ceda l'utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti o aziende terze che non ne abbiano titolo: in tal caso viene revocata la concessione di posteggio;
 - f. per avvenuta decadenza dalla concessione di posteggio nei casi previsti dai regolamenti comunali disciplinanti la Cosap;
 - g. per mancato pagamento di tasse, canoni e oneri stabiliti dall'Amministrazione per accedere ai servizi connessi alla partecipazione alle fiere;
 - h. nel caso in cui decorsi i sei mesi di sospensione dell'autorizzazione per mancata regolarizzazione della posizione contributiva venga accertato che non vi sia sussistenza del DURC attestante la regolarità contributiva INPS e INAIL ovvero la certificazione di regolarità contributiva per le imprese iscritte solo all'INPS.

I provvedimenti di Revoca sono riferibili ai casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e al comma 2 dell'art. 5 della Legge 12/1999 e s.m.1. nonché ai sensi della L.R n. 1/2011.

Art. 35 - Subingresso - Trasferimento - Reintestazione - Volturazione

- 1) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.
- 2) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- 3) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
- 4) Il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nell'ambito del settore merceologico del posteggio già autorizzato.
- 5) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non

con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e dopo aver presentato istanza al Comune almeno il giorno precedente allo svolgimento della manifestazione.

Art.36 - Accorpamento con ampliamento

Non sono ammessi ampliamenti del posteggio fissato in planimetria a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett.i) deliberazione G.R. 1368/99.

Art. 37 - Scambio di posteggio

Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art.2, lett. h, deliberazione D.G.R. 1368/99) valevole per la sola Edizione successiva all'istanza in bollo presentata congiuntamente.

Art. 38 - Applicabilità altre disposizioni

Alle fiere si applicano, per analogia, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II.

Art.39 - Procedure riferibili in generale alla normativa che disciplina il commercio su aree pubbliche

Per quanto attiene a :

- Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento - migliona - canone d'uso
- Circolazione stradale - Prescrizioni in materia di sicurezza - Accesso agli atti
- Sistemazione delle attrezzature di vendita – modalità di utilizzo posteggio e modalità di vendita - Norme Igienico Sanitarie – Sanzioni si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

Art. 40 - Disciplina specifica relativa alla “FIERA DELL’ANGELO”

Relativamente alla Fiera che si svolge annualmente la domenica e il lunedì di Pasqua, si rimanda agli specifici regolamenti adottati in materia di commercio su area pubblica, espositori, spettacolo viaggiante e canone unico patrimoniale.

TITOLO V - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 41 - Zone vietate al commercio itinerante

- 1) Non è ammessa alcuna forma di commercio itinerante sulle strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato (così come definito nel D.Lgs. 285/1992) del Capoluogo, nonché nella parte di centro storico del Capoluogo ricompresa tra Viale Fermi, Piazza De Cristoforis, Viale Marconi e Piazza Garibaldi
- 2) Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
- 3) Con deliberazione di Giunta comunale, per ragioni di marketing territoriale, valorizzazione turistica o progetti socialmente utili, possono essere individuate eventuali deroghe al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui al comma 1, definendo esplicitamente:
 - a) durata massima della deroga;
 - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
 - c) specializzazioni merceologiche;
 - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
 - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
 - f) dimensione occupazione.

Art. 42 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

- 1) Durante lo svolgimento del Mercato e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di ml. 500 relativamente al perimetro della manifestazione.
- 2) Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 lett. a) della L.R. n.12/1999 e smi, non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, dovrà essere effettuato uno spostamento non inferiore a 100 ml. da quello già frequentato nella stessa giornata.
- 3) Non è consentito, nell'arco della stessa giornata, utilizzare lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.
- 4) La merce non deve essere posta a contatto con il terreno o esposta su banchi di vendita o altri supporti.
- 5) Le disposizioni dei commi precedenti si applicano per analogia anche agli imprenditori agricoli che effettuano la vendita dei prodotti su aree pubbliche in forma itinerante.
- 6) L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b) del D.Lgs.114/1998 e smi, ricade a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione delle disposizioni che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa e di cui al citato decreto legislativo.
- 7) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 114/1998 in caso di particolare gravità o recidività il responsabile del settore dispone la sospensione dell'attività sul territorio comunale per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. Per le sanzioni si rimanda a quanto previsto dal precedente art. 25.

Art. 43 - Applicabilità altre disposizioni

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II.

TITOLO VI - DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 44 - Definizione e disposizioni comuni

- 1) Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non ricade in un'area mercatale.
- 2) Ai posteggi isolati si applicano le disposizioni del Titolo II in quanto compatibili.
- 3) Per tali posteggi non è prevista l'assegnazione giornaliera alla spunta, in caso di assenza del titolare.

Art. 45 - Assegnazione posteggi isolati

- 1) In seguito a manifestazione d'interesse, con successivo provvedimento potranno essere individuati posteggi isolati stagionali su suolo pubblico per il commercio e somministrazione di bevande analcoliche, gelati, cocomeri e meloni in numero di uno nel territorio del capoluogo e in numero di uno in ognuna delle frazioni.
I posteggi di cui al presente comma sono assegnabili in concessione dodecennale. Per quanto attiene l'assegnazione del posteggio si rimanda alle disposizioni previste per il mercato sulla base dell'intesa e del documento unitario per quanto compatibile.
- 2) Gli orari di vendita per tali attività sono gli stessi fissati per il commercio in sede fissa su aree private.
- 3) Per quanto attiene a: Assegnazioni dei posteggi, Canone Utilizzo Suolo, Norme Igienico sanitarie e Prescrizioni in materia di sicurezza, Revoca dell'autorizzazione e della concessione, Sanzioni si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

TITOLO VII - PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 46 - Determinazione posteggi riservati ai produttori agricoli

- 1) I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

- 2) Le nuove concessioni/assegnazioni pluriennali dei posteggi ai produttori agricoli hanno validità di 12 anni. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione. In virtù della stagionalità della produzione agricola, su richiesta dell'interessato la concessione potrà essere con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare.
- 3) Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001.
- 4) L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art.2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. maggiore numero di presenze maturate nel mercato;
 - b. maggiore anzianità di attività dell'operatore;
- 5) Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e 4 del precedente art. 4.
- 6) Non è ammessa, da parte del produttore agricolo, la possibilità di detenere in concessione più di un posteggio nell'ambito di ciascun mercato.
- 7) Le domande pervenute da produttori già titolari di posteggio nell'ambito del mercato di riferimento, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non viene dato seguito.
- 8) L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato o per rinuncia del concessionario, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni dei commi precedenti; fermo restando il limite di cui al precedente comma 5.
- 9) I posteggi riservati ai produttori agricoli, non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, per la singola giornata di mercato, agli imprenditori agricoli spuntisti. In caso di pluralità di richieste l'assegnazione verrà effettuata a favore della impresa che ha maturato il maggior numero di presenze come spuntista. In caso di parità di presenza vale la maggior anzianità d'azienda.
- 10) I posteggi di cui al presente articolo non possono essere assegnati a soggetti diversi dai produttori agricoli.
- 11) Il subingresso nella concessione di posteggio è autorizzabile in caso di subingresso nell'azienda agricola, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La ditta subentrante dovrà comprovare l'avvenuta acquisizione dell'azienda e la propria qualifica di produttore agricolo, nei tempi e con le modalità previste per il subingresso degli operatori commerciali.
- 12) La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore perda la qualifica di operatore agricolo, non utilizzi il posteggio per un periodo superiore a 4 mesi per ciascun anno solare, fatti salvi i periodi di malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE TEMPORALE

Art. 47 - Vendite temporanee – vendite occasionali

Nel rispetto delle normative vigenti in materia e previa acquisizione

della concessione di suolo pubblico, sono consentite le seguenti attività di vendita su aree pubblica:

- a) attività di vendita effettuata in materia del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi della Legge 266/1991, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi dal cui statuto sia chiaramente desumibile che svolgono attività per scopi benefici o assistenziali senza finalità di lucro;
- b) attività di vendita effettuate in occasione di manifestazioni autorizzate da chi espone o vende le proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo (art. 4 comma 2 D.lgs n. 114/1998) purché i medesimi siano muniti di dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la propria posizione di creativo;
- c) attività di vendita effettuate in occasione di mostre, nei confronti dei visitatori, purché riguardanti le sole merci oggetto delle manifestazioni, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera 1) del D.Lgs. n. 114/1998;
- d) attività di vendita effettuate, in occasione di manifestazioni autorizzate, da parte di artigiani che vendono merci di propria produzione e produttori agricoli.

TITOLO IX - HOBBISTI

Art. 48 - Hobbisti

1) Sulla base di quanto disposto dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.12/1999 e smi, si è in presenza di mercatini degli hobbisti, quando si tratta di mercati, fiere, manifestazioni fieristiche o di altro genere, comunque denominate, su aree pubbliche o su aree private aperte al pubblico indifferenziato, finalizzate alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

2) Agli effetti del comma 1, si intendono per hobbisti, tutti coloro che, non in possesso di autorizzazione commerciale, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore: non rientra in tale definizione chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo e in genere tutti i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/1998 e smi.

3) Al fine di meglio definire il campo di esclusione dalla norma, si precisa che secondo la legge sul diritto d'autore (Legge n. 633/1941) le opere dell'ingegno sono espressioni di carattere creativo del lavoro intellettuale appartenenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

4) Sono da ritenersi equiparate alle opere dell'ingegno intellettuale di cui al comma precedente e quindi sono escluse dal campo di applicazione della norma, tutte quelle produzioni, non a carattere seriale, consistenti in piccoli manufatti realizzati con buona abilità manuale e comunque frutto dell'invenzione creativa dell'autore.

5) Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma e quindi non sono soggetti all'obbligo del tesserino di cui alla deliberazione di Giunta

regionale 844/2013, in quanto svolgono un'attività non compresa nella disciplina degli hobbisti, i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale.

6) Sono escluse dall'hobbismo le associazioni, le onlus e tutti gli organismi di volontariato che propongono in vendita articoli e prodotti ad offerta libera per finalità esclusive di beneficenza.

7) L'attività e i mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'art. 7 bis della L.R. 12/1999 e smi.

TITOLO X - SANZIONI

Art. 49 - Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98 e da specifiche disposizioni normative nazionali o regionali, le violazioni alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento, sono punite ai sensi dell'Art. 8 della L.R. n. 6/2004:

Tipologia violazione regolamentare	Sanzione amm.va minima	Sanzione amm.va massima
Art. 14 – comma 4: per aver occupato una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata	50,00	300,00
Art. 14 – comma 5: per avere utilizzato tende di protezione del banco vendita di altezza inferiore a mt. 2,50, per aver utilizzato sporgenze del banco che non possano essere retratte o alzate rapidamente in modo tale da consentire il transito dei mezzi di polizia, di soccorso e degli operatori	50,00	300,00
Art. 14 – comma 6: per aver utilizzato, nell'esercizio dell'attività di commercio, mezzi sonori in difformità a quanto previsto al comma...	100,00	600,00
Art. 14 – comma 8: per non aver provveduto alla gestione dei rifiuti del proprio posteggio	25,00	500,00
Art. 14 – comma 14: per aver danneggiato, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita, la sede stradale o gli elementi di arredo urbano o del patrimonio arboreo	1.000,00	6.000,00
Art. 15 – comma 2: quale operatore di mercato, per aver sostato o parcheggiato o tenuto veicoli nell'area di mercato tutto o in parte al di fuori dal posteggio assegnato, nei posteggi rimasti liberi, soppressi ovvero in altre aree libere interne all'area mercatale	100,00	600,00
Art. 26 – comma 5: per non aver rimosso le attrezzature di vendita amovibili (autonegozio, banco temporaneo) al termine dell'orario giornaliero di attività ovvero le strutture stabili al termine del periodo autorizzato	50,00	300,00
Art. 27 – comma 2: per avere effettuato l'attività di vendita, l'ingresso e l'uscita dall'area mercatale, il carico e lo scarico delle merce e l'allestimento delle attrezzature necessarie all'attività, senza rispettare le fasce orarie	50,00	300,00

Art. 27: per non aver mantenuto il proprio veicolo all'interno del perimetro del posteggio assegnato, fatte salve le ipotesi consentite	100,00	600,00
Violazioni regolamentari diverse dalle precedenti, per le quali non sia prevista una sanzione dalla legislazione nazionale e regionale in materia	25,00	150,00

TITOLO XI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 50 - Modulistica

La modulistica per le attività economiche è reperibile sul portale telematico SUAPER (<https://au.lepida.it>) Il portale telematico consente la compilazione guidata dei moduli e l'invio diretto delle pratiche online.

Art. 51 - Pubblicità dei prezzi

Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art.47, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art.14 del D.Lgs 114/98 in materia di pubblicità dei prezzi.

Art. 52 - Vendite straordinarie

Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art.15 del D. Lgs. 114/98.

Art. 53 - Disposizioni finali ed abrogazioni

Si intendono abrogate tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con le norme approvate dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nella normativa statale e regionale.